

STATUTO

**CO&SO EMPOLI - CONSORZIO
PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA' - CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EMPOLI FI VIA DOMENICO
BARTOLONI 95

Numero REA: FI - 530987

Codice fiscale: 05229780480

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

ID: 170109921

30/10/2019

**ALLEGATO C) AL NUMERO 192/148 DI REPERTORIO
STATUTO**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Articolo 1) Denominazione

È costituito, ai sensi della L. 381/91, una società consortile in forma di Società Cooperativa, denominata:

CO&SO EMPOLI - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA".

Articolo 2) Sede

Il consorzio ha sede nel comune di Empoli.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Articolo 3) Durata

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2100. Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Articolo 4) Scopo

La Società ha lo scopo consortile e mutualistico ai sensi ed agli effetti dell'art.8 della Legge n. 381/91 e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Il Consorzio, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi provinciali, regionali e nazionali. Il Consorzio potrà operare in via non prevalente anche con terzi.

Articolo 5) Oggetto

Considerato lo scopo consortile e mutualistico della Società, il Consorzio:

a) potrà stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

pag. 121 di 34

ID: 170360923

30/10/2019

b) potrà realizzare attività di supporto tecnico e amministrativo sia alle cooperative consorziate che ad altri soggetti giuridici con particolare riferimento ai soggetti operanti nel settore "no profit", nonché a persone fisiche provenienti sia dalla rete delle cooperative socie che dall'esterno; il tutto mediante lo svolgimento di servizi nei seguenti ambiti: contabilità generale e consulenza economico finanziaria e fiscale, gestione paghe e contributi e consulenza in materia di lavoro e previdenza, consulenza e assistenza in materia di certificazione di qualità, servizi di intermediazione per la vendita di prodotti assicurativi e attività di brokeraggio assicurativo attraverso l'organizzazione di centri servizi sia in proprio che attraverso la collaborazione e la partecipazione di altri soggetti, nonché la realizzazione di servizi di assistenza fiscale e amministrativa, sia in proprio che attraverso forme di partnership con Centri di Assistenza Fiscale e altri soggetti giuridici;

c) potrà svolgere l'attività di orientamento, promozione di servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi di mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e fornire ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici; il Consorzio pertanto si propone di esercitare l'attività di "intermediazione" così come definita dall'articolo 2, lett. b) D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276, ossia l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, comprensiva, tra l'altro:

- della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
- della preselezione e costituzione di relativa banca dati;
- della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- dell'effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione;

- della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; dell'orientamento professionale;

potrà altresì svolgere le attività di ricerca e selezione del personale di cui all'articolo 2, lettere c) e d), D.Lgs. 276/2003, e segnatamente:

i) con riferimento alla lettera c), l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa e comprensiva di:

- analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione della committente;
- individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
- definizione del profilo di competenze e capacità della candidatura ideale;
- pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso appropriati strumenti selettivi;
- formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

- assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
- verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

ii) con riferimento alla lettera d), l'attività effettuata su specifico incarico

ID: 170360923

30/10/2019

dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, nonché l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nella fase d'inserimento nella nuova attività (outplacement);

d) potrà gestire attività di formazione ed addestramento compresa quella professionale, la formazione continua e la formazione non formale degli adulti, realizzate anche con l'ausilio della Regione Toscana, degli organi nazionali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché le specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

d bis) potrà svolgere, ottenuti i necessari accreditamenti e le eventuali autorizzazioni, attività formative per l'educazione continua in medicina (ECM) di tipo residenziale della tipologia "Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze", nonché organizzare eventi residenziali con partecipanti in numero inferiore a 200, che si svolgono all'interno della tipologia sopra indicata (convegni, congressi, simposi e conferenze);

e) potrà proporsi come soggetto privato attuatore di politiche di orientamento, in quanto queste rappresentino una prospettiva fondamentale rispetto al pieno sviluppo della persona e relativamente alle capacità di inserimento nella società della persona stessa; potrà porsi, nello svolgimento pratico di servizi ed interventi per l'orientamento, come soggetto privato che opera in concorso con soggetti pubblici, così da realizzare politiche integrate il più rispondenti possibili alle necessità dei cittadini (ORIENTAMENTO);

f) potrà impegnarsi in attività di cooperazione internazionale, promuovendo o partecipando a progetti ed iniziative centrate sui valori della solidarietà, della sussidiarietà e del sostegno all'imprenditorialità sociale, all'insegna di modelli di sviluppo comunitari e sostenibili dal punto di vista economico, dell'integrazione sociale, del rispetto dell'ambiente e della diffusione di una crescente cultura di pace e tolleranza; potrà altresì sviluppare tali azioni in ambito internazionale creando reti e collaborazioni sia con soggetti istituzionali, che con o.n.g., associazioni di volontariato ed altri soggetti di natura privata, italiani e stranieri (COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

g) potrà esercitare attività editoriali in genere, quali la pubblicazione e la distribuzione di quotidiani e di periodici, potrà occuparsi della raccolta pubblicitaria in proprio e conto terzi; potrà inoltre occuparsi di comunicazione, telecomunicazione ed internet, sia con riferimento alla promozione culturale, che rispetto ad ogni tipo di prodotto editoriale in sintonia con le proprie finalità; ognuna delle suddette attività dovranno svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché della normativa in tema di collegi, ordini e albi professionali (EDITORIA E COMUNICAZIONE);

h) potrà favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti e i servizi ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni e simili, prodotti e servizi da gestire sia direttamente che congiuntamente, anche tramite le cooperative socie, quali:
- servizi finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile in genere;

ID: 170160913

30/10/2019

- attività e servizi di riabilitazione per soggetti portatori di handicap psicofisici ed anziani;
- centri diurni e residenziali di accoglienza, sostegno e riabilitazione;
- servizi socio-assistenziali ed educativi effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- strutture di accoglienza per tossicodipendenti autosufficienti e non, sieropositivi e malati di AIDS, detenuti in misura alternativa, soggetti affetti da handicap psichici e fisici, nonché servizi integrati per residenze protette;
- gestione di nidi d'infanzia e di servizi educativi e di accoglienza rivolti all'infanzia, nonché di scuole di ogni ordine e grado;
- gestione di strutture e servizi volti a favorire l'integrazione di cittadini e cittadine immigrati;
- gestione, anche in cooperazione con altri soggetti, di plessi cimiteriali pubblici e privati;
- gestione di centri per la fisioterapia e la riabilitazione;
- i) potrà attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui temi delle marginalità sociali, sul sistema dei servizi locali e sulle politiche di welfare;
- l) potrà coordinare il rapporto delle cooperative con gli enti pubblici inclusi quelli di natura contrattuale;
- m) potrà promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;
- n) potrà gestire, in proprio o per conto terzi, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, i lavori di cui alle categorie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione del Decreto Ministeriale numero 770 del 25 febbraio 1982 e, comunque:
 - lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici;
 - attività di servizi di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani finalizzata al riciclo ed al riuso;
 - attività di custodia, vigilanza e di manutenzione di parcheggi, depositi bagagli, musei e pinacoteche, biblioteche, impianti sportivi, parchi gioco sia pubblici che privati;
 - laboratori artigianali, attività di produzione di beni e di assemblaggio di prodotti, attività commerciali in genere;
 - servizi di pulizie e facchinaggio, mense aziendali e scolastiche, punti di ristoro, distribuzione, lettura contatori, trasporti di cose e persone;
 - organizzazione di centri per vacanze, ostelli per gioventù, campeggi, rifugi, strutture ed attività inerenti il turismo sociale, nonché attività di accompagnatori turistici ed escursionistici;
 - progettazione, sviluppo e gestione di banche dati, informatiche e non, di siti web;
 - gestione di archivi, biblioteche, centri di documentazione e di "call center" e centri unici di prenotazioni;
 - gestione di sportelli informativi, uffici di relazioni con il pubblico e di tutti i servizi connessi, nei confronti di enti pubblici e privati;
 - attività di ricerca e di archiviazione dati, organizzazione convegni e

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag. 15 di 34

ID: 170360923

30/10/2019

meeting;

- manutenzione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;
- prestazioni di dattilografia, copisteria, traduzioni, amministrazione, contabilità e segreteria in genere;
- ogni altra attività che consenta l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/1991.

Sono espressamente escluse le attività riservate per legge a specifiche categorie professionali.

Il consorzio potrà predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti; tali marchi e denominazioni potranno essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione, nel quale verranno disciplinate anche le sanzioni derivanti da un uso non conforme a quello disciplinato dal regolamento medesimo.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà altresì assumere, in via non prevalente, interessi e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa e del presente statuto.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 c.c. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI ORDINARI

Articolo 6) Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quello minimo

ID: 170360923

30/10/2019

previsto dalla legge. Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

a) le cooperative sociali operanti prevalentemente nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore;

b) altre cooperative aventi sede nel medesimo ambito territoriale che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio;

c) altre cooperative sociali e non, enti o associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare con il consorzio stabili convergenze operative.

Ai sensi della legge 381/1991 la base sociale dovrà essere formata in misura non inferiore al 70 (settanta) per cento da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere soci cooperative od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Articolo 7) Categoria speciale di soci

Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 20 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle Assemblee della società.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale

ID: 170360923

30/10/2019

categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sessanta giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 8) Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 9) Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti stessi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno un numero minimo pari a duecento azioni.

La società ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 10) Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 26.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 11 punto e).

Art. 11) Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione deve essere maggiorato in misura di due punti rispetto al dividendo corrisposto

ID: 170360923

30/10/2019

previsto per i soci ordinari;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, possono prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti nelle Assemblee della società:

- 1 voto fino a 20.000 euro;
- 2 voti fino a 40.000 euro;
- 3 voti con oltre 40.000 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari. Pertanto, fino che non sia stato del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari, il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 12) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13) Azioni di Partecipazione Cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25,00 ciascuna.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà ai soci.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione

ID: 170360923

30/10/2019

Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci ordinari.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 14) Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 15) Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

ID: 170360923

30/10/2019

TITOLO VI IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 16) Domanda di ammissione

Chi intende associarsi al Consorzio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, data di costituzione e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al valore nominale di un'azione, né superiore al limite massimo fissato dalla legge. E' facoltà dell'assemblea dei soci determinare il numero minimo di azioni da sottoscrivere per l'ammissione a socio;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 44 e seguenti del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- 3) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi;
- 4) copia del regolamento interno;
- 5) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa o, se successiva, dalla avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non

ID: 170160933

30/10/2019

appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 17) Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- d) ogni consorziato dovrà corrispondere una quota annuale di contribuzione la cui modalità di calcolo è deliberata dall'assemblea ordinaria e a fronte della quale il Consorzio svolge i servizi stabiliti nel patto associativo (regolamento) del consorzio. Tutte le altre attività e servizi forniti dal Consorzio alle consorziate dovranno essere concordati preventivamente e verranno erogati a fronte di un corrispettivo che potrà essere stabilito da un tariffario o da accordi fra le parti.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Non possono essere soci coloro che secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitano in proprio imprese, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con il Consorzio.

Articolo 18) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione e per fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore in ogni caso non superiore al valore nominale.

Articolo 19) Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che indipendentemente dai casi di cui ai punti precedenti ne faccia motivata domanda con almeno 6 mesi di preavviso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 43 e seguenti. Il recesso non può essere parziale.

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

pag. 22 di 34

ID: 170360923

30/10/2019

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 20) Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contrattati ad altro titolo verso la società; in tal caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione, dei lavori o servizi assegnati causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- e) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta quattro assemblee consecutive;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio;
- g) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; il mancato ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Articolo 21) Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 43 e seguenti del presente Statuto.

ID: 170360933

30/10/2019

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 22) Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Articolo 23) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO VII

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 24) Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da:

- un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 25. =;
- dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque), detenute dai soci sovventori;
- dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di partecipazione Cooperativa;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;

ID: 170360923

30/10/2019

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, consegue all'iscrizione al libro dei soci. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 25) Vincoli sulle azioni e la loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari. Le stesse non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 26) Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soggetti a cui favore opera il Consorzio, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ID: 170360923

30/10/2019

L'Assemblea deve destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per le cooperative a mutualità prevalente e quanto previsto per il socio sovventore dal precedente articolo 12, e per gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa di cui all'art. 7 alla costituzione di riserve indivisibili fatta salva la possibilità di deliberare l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

Articolo 27 (Vantaggi mutualistici e Ristorni)

Il vantaggio mutualistico deriva ai soci dalla partecipazione alla organizzazione comune che consente agli stessi di ottenere, alle migliori condizioni qualitative ed economiche, beni e servizi nonché opportunità imprenditoriali e commesse di lavoro.

In aggiunta a ciò il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- in percentuale sui lavori assegnati a seconda della tipologia dell'appalto;
- in percentuale sul valore dei beni e /o servizi forniti ai soci.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del capitale attraverso l'emissione di nuove azioni.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Articolo 28) Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Controllo Contabile, se nominato.

Articolo 29) Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli

ID: 170360923

30/10/2019

amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 30) Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, rappresentanti almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione, su richiesta dei soci, non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Articolo 31) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Articolo 32) Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, ed eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le

ID: 176360923

30/10/2019

modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 33) Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti delle imprese socie. All'Assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappresentanti, mandatarî, che devono essere soci o amministratori di queste, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione preventivamente indirizzata al Consorzio.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto.

Si applica l'articolo 2538 quarto comma.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 11, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un socio avente diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto, tranne il caso si tratti di deliberare su persone fisiche.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ID: 170360923

30/10/2019

Articolo 35) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari variabile 3 a 9 membri eletti dall'assemblea a sensi di legge; uno su cinque, due su sette, tre su nove, degli amministratori sono riservati alla categoria dei soci sovventori; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve appartenere alla categoria dei soci ordinari. Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi. Il presidente può essere eletto al massimo per tre mandati consecutivi.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori, viene stabilito a norma di legge dall'Assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo 36) Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 37) Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ID: 170360923

30/10/2019

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 38) Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Articolo 39) Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi o l'entità degli eventuali gettoni di presenza dovuti agli amministratori. Ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Articolo 40) Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

art. 41) - collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. Si applica il terzo comma dell'art. 2543 c.c.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro incarico.

ID: 170360923

30/10/2019

Il collegio sindacale, ove nominato, esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i membri del collegio sindacale devono essere iscritti nell'apposito registro.

art. 42) – Revisione legale dei conti

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero negli altri casi previsti dalla legge di volta in volta vigente, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

L'incarico del revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**TITOLO X
CONTROVERSIE**

Articolo 43) Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie con gli amministratori, liquidatori.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 44) Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 30.000,= Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti entro 60 giorni dalla richiesta tra gli esperti di diritto societario e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dall'Ufficio designato e istituito presso la CCIAA competente territorialmente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

ID: 170360923

30/10/2019

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 45) Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 46) Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 47) Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 48) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 49) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 il consorzio:

ID: 170360923

30/10/2019

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci ordinari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci ordinari;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 50) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni, e le norme in tema di consorzi e società consortili.

F.to Stefano Stefanon

F.to Cesare Quaglia Notaio

(impronta del sigillo)

24 di 24